

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 51

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Elezione del Consiglio della Valle d'Aosta

Seduta del 27 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, stabilisce che la Valle d'Aosta è retta da un Consiglio di venticinque membri, eletti in base alle norme da emanarsi con apposito provvedimento legislativo.

La presente composizione del Consiglio trae origine dalla designazione dei vari partiti locali, anziché dal suffragio popolare, mentre è, da tempo, largamente diffusa tra i cittadini della Valle, e si va sempre più accentuando, l'aspirazione a costituire su base elettiva l'assemblea predetta, nella quale si concreta ed esprime il particolare ordinamento autonomo instaurato con il decreto di cui sopra.

Al soddisfacimento di siffatta aspirazione tende appunto il presente disegno di legge, che reca le norme per la prima elezione del Consiglio della Valle, richiamando in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, salvo talune modificazioni. Di queste le più importanti concernono il sistema di votazione e la struttura del collegio.

Tenuto conto della popolazione complessiva della Valle e del numero dei consiglieri da eleggere, è parso preferibile costituire una unica circoscrizione e adottare il metodo di Hondt che, date le caratteristiche del collegio, assicura una maggiore proporzionalità dei risultati.

Altre modifiche sono diretta conseguenza delle risoluzioni dell'Assemblea Costituente e dei provvedimenti legislativi emanati od emanandi in materia di capacità elettorale, attiva e passiva, oltreché delle modificazioni intervenute nella struttura costituzionale dello Stato, della mutata situazione economica, ecc.

Nell'articolo 3 si fa riferimento, oltreché alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ad un provvedimento legislativo, in corso di esame presso l'Assemblea Costituente, col quale viene stabilita, in esecuzione della norma transitoria del Progetto di Costituzione e dell'ordine del giorno approvati dall'Assemblea predetta nella seduta del 29 ottobre 1947, l'esclusione dal diritto di voto nei confronti di coloro i quali abbiano ricoperto determinate cariche nel regime fascista ed in quello repubblicano sociale fascista.

L'articolo 4 espressamente sancisce che sono eleggibili a consiglieri della Valle soltanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle. Ovvìa è la *ratio* della disposizione, trattandosi qui di tutelare interessi che, pur inquadrandosi nel più vasto piano delle esigenze del Paese, concernono una circoscritta sfera di territorio e di persone.

In relazione alle caratteristiche del collegio, innanzi poste in risalto, si è ritenuto opportuno ridurre a 50 giorni il periodo di

tempo che deve intercorrere dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al giorno della votazione.

Tale abbreviazione consentirebbe al Governo, qualora il presente disegno fosse approvato immediatamente dall'Assemblea Costituente, d'indire le elezioni per la seconda quindicina del mese di gennaio 1948 e, quindi, a congrua distanza dalle consultazioni popolari per la formazione delle Camere.

In conseguenza della mutata situazione economica si è maggiorato il compenso stabilito dal decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per i presidenti, gli scrutatori ed i segretari degli uffici elettorali di sezione, adeguandolo all'attuale costo della vita.

Attesa la complessità delle operazioni derivanti dall'applicazione del metodo d'Hondt,

si è disposto, all'articolo 16, che l'ufficio elettorale circoscrizionale disimpegna le sue attribuzioni con l'assistenza di due esperti.

Si è data, inoltre, una più compiuta ed organica disciplina alle surrogazioni, determinandosi inoltre che, ove il numero dei consiglieri assegnati alla Valle si riduca a meno di quattro quinti per cause diverse dalla inleggibilità o dalla morte, si procede a nuove elezioni per l'attribuzione dei seggi vacanti, sempre che manchino più di sei mesi dalla scadenza del quinquennio.

Infine, con altra disposizione si è snellita la procedura prescritta dall'articolo 56 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, limitando la compilazione dell'estratto delle liste sezionali agli elettori che si siano astenuti dal partecipare alla votazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la prima elezione del Consiglio della Valle d'Aosta si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 4 a 13 e da 15 a 18.

La Valle è costituita in collegio unico.

ART. 2.

Le elezioni hanno luogo mediante liste concorrenti a rappresentanza proporzionale determinata col metodo del comune divisore.

Il numero dei consiglieri da eleggere è di 25 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545.

I consiglieri durano in carica cinque anni.

ART. 3.

La disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali e la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali sono regolate dalle leggi 7 ottobre 1947, numero 1058 e

ART. 4.

Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono sostituiti dal seguente:

« Sono eleggibili al Consiglio della Valle i cittadini che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle ».

ART. 5.

L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili coloro che siano vincolati con la « Valle » per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla « Valle » con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazione o di interessi; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle società e imprese suddette ».

ART. 6.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono sostituiti dai seguenti:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Capo provvisorio dello Stato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

« Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi al giorno stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno 50 giorni ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 100 elettori del collegio ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, non più tardi delle ore 16 del trentacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, del prescritto numero di elettori ».

ART. 9.

Il termine previsto nei comma sesto e nono dell'articolo 21 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è ridotto ad un terzo.

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, modificato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di

grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500, al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

ART. 12.

Il penultimo comma dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Al segretario è corrisposto dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

ART. 13.

L'articolo 40 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati, il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle, votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano compresi nella lista di altra sezione o di altro comune. I candidati possono votare in una qualsiasi sezione del collegio presentando il certificato elettorale.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

ART. 14.

L'articolo 48 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è richiamato in vigore ai fini delle elezioni previste dalla presente legge.

ART. 15.

Al sesto comma dell'articolo 56 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, le parole: « e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato » sono sostituite dalle seguenti: « e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato ».

All'ottavo comma le parole: « l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'estratto viene trasmesso al sindaco non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della votazione ».

ART. 16.

L'articolo 57 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Non più tardi delle ore otto del giorno successivo a quello dello scrutinio, l'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta procede, con l'assistenza del cancelliere e di due esperti nominati dal presidente del Tribunale, alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni ai termini dell'articolo 55, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50, 52, 53, 54 e 56;

2°) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

« La cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

« La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di lista e dei voti di preferenza, riportati da ciascun candidato.

« La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.

« La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista.

« A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

« L'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

« Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

« Se per l'assegnazione dell'ultimo seggio si abbiano due o più quozienti uguali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

« Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti ».

ART. 17.

L'articolo 64 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Il posto di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, per ineleggibilità preesistente alla elezione o per morte verificatasi entro un anno dalla data della elezione, viene attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

« Quando per qualsiasi causa, escluse le ipotesi previste dal primo comma, il numero dei consiglieri della Valle si sia ridotto a meno di quattro quinti si procede, con le norme stabilite dalla presente legge, a nuove elezioni per i seggi vacanti, sempreché manchino più di sei mesi dalla scadenza del quinquennio ».

ART. 18.

Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è inserito il seguente articolo:

« Art. 65-bis. — È riservato al Consiglio della Valle la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri ».

ART. 19.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.